



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 28 del 12-09-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Società [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]

L'anno 2011 addì dieci del mese di Settembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.		X
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 122/92;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 2.2.2011, la Sig.ra [REDACTED], socio accomandatario ditta in oggetto indicata, comunicava alla C.P.A. di Bari l'avvio dell'attività in forma artigiana di riparazione meccanica di autoveicoli, assumendo la carica di responsabile tecnico;
- In data 31.3.2011, la Commissione non accoglieva la comunicazione in quanto "dall'esame degli atti prodotti, non si rileva da alcuna documentazione allegata il possesso dei requisiti di cui alla legge 122/92 in capo alla Sig.ra [REDACTED]; La decisione veniva comunicata all'interessata con nota n. 281 dell'1.4.2011, accusata in ricezione il 5.4.2011;
- In data 31.5.2011, la Sig.ra [REDACTED], domiciliata per la circostanza presso studio commercialisti in [REDACTED], proponeva ricorso contro il deliberato della C.P.A. di Bari, assumendo la illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 7, c. 2 della L. 443/85; la illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 3, c. 3 della L. n. 241/90; illegittimità del provvedimento per violazione del combinato disposto dall'art. 3 L. 443/85 e art. 7 della L. n. 122/92, chiedendo di essere ascoltati indipendentemente da quanto disposto dal comma 3, ultima parte dell'art. 19 L.R. n. 6/2005;
- Nell'espletamento della fase istruttoria, il Responsabile P.O. C.R.A., richiedeva informativa all'Ispettorato Regionale del Lavoro per il tramite del proprio componente di Commissione, ed al Comando di Polizia Municipale di [REDACTED] in data 14.7.2011 con nota n. A00_160/15715, ;
- In data 8/7/2011, perveniva via fax la dichiarazione a verbale della Sig.ra [REDACTED] in relazione alla visita ispettiva del 5.7.2006 effettuata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, nonché in data 15.7.2011 con nota n. 3120/P.M., perveniva via fax l'informativa richiesta alla Polizia Municipale di [REDACTED]



Ritenuto che:

- *In ordine alla violazione dell'art. 7, c. 2 della L. 443/85, questa Commissione osserva che:*
- dagli atti documentali elettronici trasmessi dalla CPA, si rileva che all'Albo Imprese Artigiane, la domanda è stata prodotta in data 2.2.2011, pervenuta in data 2.2.2011, protocollata in data 3.2.2011; pertanto i 60 gg. entro cui doveva avvenire la comunicazione della decisione da parte della C. P.A. scadevano il 3.4.2011;
- la C.P.A. ha posto in spedizione la comunicazione con prot. n. 218 dell'1.4.2011, come da distinta di raccomandata in atti, in data 1.4.2011;
- secondo giurisprudenza, il protocollo costituisce un vero e proprio atto pubblico, meglio per il Consiglio di Stato - un atto pubblico di fede privilegiata, per cui alcuna pretesa può essere avanzata, se non è proposta querela di falso. La "giuridica rilevanza" può essere individuata solamente in base alla data di protocollo, così come è rilevabile dal registro ufficiale dell'Ente.
- Considerato inoltre che la C.P.A. ha effettuato la consegna all'Ufficio spedizioni della CCIAA, che ha a sua volta presentato all'Agenzia di Bari - succ. 2, in data 1.4.2011 la raccomandata in questione, si ritiene infondato il primo motivo del ricorso in quanto la notifica si considera eseguita per il notificante nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio Postale;
- *in ordine alla violazione dell'art. 3, c. 3 L. 241/90, la Commissione osserva che:*
- l'art. 2, c. 4 della L. 443/85 prevede che: "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a

tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali".

- l'art. 21 octies, c. 2 L. 241/90 prescrive che " Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato....omissis";
- dagli atti in fascicolo, risulta che l'Ufficio Ispettivo Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 417/072 del 18.7.2006 comunicava in sintesi, alla C.P.A di Bari, quanto emerso dalla ispezione del 5.7.2006.

Se è vero che dall'allegato n. 2 al ricorso non si evince alcuna dichiarazione a verbale, sicuramente la stessa ricorrente rammenta di aver sottoscritto quanto da lei dichiarato in tale circostanza, che costituisce parte integrante del medesimo verbale ispettivo da cui è scaturita la nota n. 471 sopra citata e che risulta agli atti in fascicolo. Si ritiene pertanto infondato anche questo motivo.

- *In ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 3, L. 443/85 e art. 7 della L. 122/92, la Commissione osserva che:*

 Il principio della prevalenza del lavoro dell'imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo, comporta che "l'imprenditore non deve limitare il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale dell'impresa, ma deve partecipare al processo produttivo, e cioè alla lavorazione ed alla produzione vera e propria..." in modo tale che la produzione o il servizio abbia la sua impronta, mentre il "lavoro manuale" deve assumere carattere squisitamente tecnico-professionale, il che presuppone una competenza qualificata rispetto alle fasi del ciclo produttivo.

In conformità a quanto sopra detto per l'imprenditore artigiano, il lavoro dei soci nel processo produttivo, deve essere prevalente rispetto ad altre attività esercitate nell'ambito dell'impresa; il termine di confronto, non sono le attività esercitate eventualmente al di fuori della società, ma deve farsi riferimento alle altre mansioni svolte all'interno della medesima impresa.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di artigiana, per la s.a.s., deve essere rispettato il principio del possesso del requisito tecnico professionale, così come previsto, nel caso di specie, dalla L. n. 122/92, art. 7; è necessario pertanto, che il socio accomandatario, ovvero la ricorrente, ne sia in possesso. Non è sufficiente essere stati soci di una s.n.c. per acquisire il requisito tecnico-professionale, ma è necessaria la effettiva partecipazione all'attività manuale sotto la direzione del responsabile tecnico.

Inoltre, tra le attività iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane, così come è rilevabile dalla nomenclatura emanata a suo tempo dal Ministero competente, non risulta esservi l'attività di amministratore della società.

- Dagli atti in fascicolo, non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia svolto attività manuale nel processo produttivo, ma solo attività di amministratore, così come riportato anche in ricorso (pagg. 4 ultima alinea e 5 prima alinea).

Inoltre:

- dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di [REDACTED], si rileva solo che la Sig.ra [REDACTED] è socio accomandatario e amministratore, ma non si rileva alcuna attività effettivamente esercitata dalla stessa, in quanto non svolgeva al momento del sopralluogo alcuna attività lavorativa;

- da estratto conto effettuata dal componente dell'INPS, risulta che la ricorrente dall'1.7.2005 e fino al 31.12.2010, con l'astensione nell'anno 2008, ha versato contributi previdenziali per impresa commerciale;

- vista la dichiarazione a verbale resa durante l'ispezione del 5.7.2006 dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, che è parte integrante del presente provvedimento;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso prodotto dalla Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED]

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. quattro facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

Sig. Giovanni Merchia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Merchia".